



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Ercole Bottani, 4- C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261

AVVISO IMU

TERRENI ANNO 2014

Il Consiglio dei Ministri, con decreto legge n. 4 del 24/01/2015, ha ridefinito i criteri in materia di esenzione IMU sui terreni montani o parzialmente montani.

Il Comune di Volpago del Montello non rientra nelle esenzioni previste dal decreto, quindi tutti i terreni presenti nel territorio comunale sono soggetti al pagamento dell'IMU a decorrere dall'anno 2014.

Il decreto fissa al 10 FEBBRAIO 2015 il termine per il versamento dell'imposta anno 2014.

Si ricorda che sul sito del Comune è presente un applicativo per il calcolo automatico dell'imposta;

Il personale dell'ufficio tributi è a disposizione dei cittadini per tutte le informazioni sul calcolo dell'imposta e la tempistica dei pagamenti, per evitare spiacevoli code e tempi di attesa si invitano i contribuenti a recarsi in municipio solo dopo aver contattato l'ufficio tributi al numero 0423.873460 o via mail all'indirizzo mail tributi@comune.volpago-del-montello.tv.it, Vi saranno fornite tutte le informazioni e se necessario fissato un appuntamento.

ALIQUOTA COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO 0,76%

NOTA PER CALCOLO DELL'IMPOSTA:

Per quanto riguarda i **terreni**, il valore imponibile si ottiene facendo la moltiplicazione del **reddito domenicale** così come risulta dal catasto e vigente al 1° gennaio 2014, rivalutato del 25%, e il coefficiente moltiplicatore di 135 (o di 75 se si tratta di coltivatore diretto o imprenditore agricolo)

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;"

Quindi l'imposta si calcola secondo i seguenti scaglioni e percentuali:

- esenzione per imponibile fino a Euro 6.000,00;
- 30% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 6.000,00 fino a Euro 15.500,00;
- 50% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 15.500,00 fino a Euro 25.500,00;
- 75% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 25.500,00 fino a Euro 32.000,00;

100% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 32.000,00.